



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Via E. M. Buccarelli, 16 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lnd.it/Delegazione/LECCE - www.figcpuglia.it – mail: cplnd.lecce@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 7 del 6 Settembre 2018

COMUNICAZIONI REGIONALI E NAZIONALI

TITLE SPONSOR CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA TROFEO CAFFÈ FADI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Martedì 4 settembre 2018, presso il Parco della Civiltà di Grottaglie (TA), il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha presentato il nuovo Title Sponsor del Campionato Regionale di Eccellenza, che nella stagione sportiva 2018/2019 si sposa ufficialmente con l'azienda Caffè FADI di Francavilla Fontana (BR). Fondata nel 2014, Caffè FADI è contraddistinta dall'artigianalità della lavorazione dei chicchi di caffè, dalla selezione di materie prime pregiate e dalla cura meticolosa dei processi produttivi, fattori che hanno portato a realizzare miscele tra le più pregiate sul mercato, in cui i profumi, gli aromi ed i sapori si fondono e contraddistinguono l'espresso FADI. L'azienda brindisina affiancherà il proprio brand a quello del Comitato Regionale Puglia garantendo maggiore visibilità mediatica al principale Campionato Regionale e crescente interesse dal punto di vista commerciale.

All'Amministratore Unico, l'Avvocato Fabiola La Grotta, rivolgo un sentito ringraziamento per aver creduto nel Nostro movimento: il suo prezioso contributo offrirà ulteriori servizi e benefici a tutte le Società iscritte al Campionato Regionale di Eccellenza e consentirà la realizzazione di nuove iniziative orientate alla promozione ed alla crescita del movimento dilettantistico pugliese.

Mi auguro, infine, che la stagione sportiva ai nastri di partenza possa svolgersi all'insegna di valori quali correttezza e lealtà, principi indispensabili dello Sport, e che le Società Pugliesi di Eccellenza possano centrare nuovi successi in ambito nazionale come avvenuto spesso finora.

IL PRESIDENTE
VITO TISCI

RINGRAZIAMENTO

A nome personale e dei Componenti il Consiglio Direttivo, desidero formulare un vivo ringraziamento a tutte le Società iscritte al Campionato Regionale di Eccellenza che sono intervenute martedì 4 settembre 2018, presso il Parco della Civiltà di Grottaglie (TA), all'incontro per la presentazione del nuovo Title Sponsor "Trofeo Caffè FADI", del progetto delle dirette televisive, della partnership con l'Azienda Sorgente di Puglia (Acqua Orsini), e della presentazione dell'Annuario dei Dilettanti 2018 redatto dalla Società Editrice Nicholaus.

La nutrita presenza dei Dirigenti delle rispettive Società ha gratificato il lavoro finora svolto dal Consiglio Direttivo e rappresenta una testimonianza di fiducia per gli obiettivi futuri prefissati dal Comitato Regionale Puglia LND.

PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - CALCIO A 5 FEMMINILE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 4 settembre 2018, viste le oggettive difficoltà che le Società dilettantistiche Pugliesi incontrano nel completare la necessaria documentazione relativa all'iscrizione ai campionati in oggetto, ed il reperimento delle risorse economiche, nonché al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, concede **PROROGA** fino al 14 SETTEMBRE 2018 alle Società inadempienti rispetto alla data di scadenza fissata per i suddetti campionati e pubblicata sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 2 Luglio 2018 di questo Comitato Regionale.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A DEL 17 DICEMBRE 2014)

Il Consiglio Federale

Tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile;

- ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tesse a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.

La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:

- a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o
- b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o
- c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S., o
- d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;
- e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del C.G.S..

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

I costi medi gara di cui all'allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.

AII. A)

CAMPIONATI COSTO MEDIO GARA

CAMPIONATO DI SERIE D	€	700
CAMPIONATO DI ECCELLENZA	€	210
CAMPIONATO DI PROMOZIONE	€	200
CAMPIONATO DI I CATEGORIA	€	70
CAMPIONATO DI II CATEGORIA	€	60
CAMPIONATO DI III CATEGORIA	€	55
CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI	€	90
CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI	€	60
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI	€	40
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI	€	35
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI	€	35
CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI	€	35
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE	€	150
CAMPIONATO NAZIONALE. SERIE B FEMMINILE	€	100
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE	€	60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE D FEMMINILE	€	40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5	€	1.000
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 CALCIO A5	€	600
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A5	€	400
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€	200
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A5	€	60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A5	€	50
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€	40
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A5	€	40
CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A5	€	40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5 FEMMINILE	€	200
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A5 FEMMINILE	€	50

1.2. COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA FEDERALE

Si riporta qui di seguito la domanda di CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE (*in deroga*) con la relativa matricola sociale, così come ratificata dal Commissario Straordinario:

CAMBIO DI SEDE SOCIALE

matricola	SOCIETA'	NUOVA DENOMINAZIONE E SEDE
936649	A.S.D. SANCTUM NICANDRUM di Biccari	A.S.D. FOOTBALL CLUB MANFREDONIA di Manfredonia

Il timbro che verrà utilizzato dalla società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato.

AFFILIAZIONI

Si informa che il Commissario Straordinario, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. RUFFANO CALCIO	949765	Ruffano (Le)
A.S.D. CURSI CALCIO 2018	949806	Cursi (Le)
A.S.D. MELPIGNANO	949808	Melpignano (Le)
A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB	949732	Cisternino (Br)
A.S.D. SNUPY CALCIO	949788	Bitritto (Ba)

Si informa che il Commissario Straordinario, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnate come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.C.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	911625	Monopoli (Ba)
A.S.D. LUDO	915888	Miggiano (Le)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 31 AGOSTO 2018)

Oggetto: Modifica Articoli n. 2, n. 3 e n. 4 delle N.O.I.F. .

In allegato si pubblica lo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 62 del 31 agosto 2018 della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 31 AGOSTO 2018)

Il Commissario Straordinario

- visto l'art. 21 dello Statuto Federale CONVOCA l'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convocazione, in Roma presso l'Hotel Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin n. 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06 65258 con il seguente: ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica dei Poteri
2. Elezione del Presidente dell'Assemblea
3. Elezione del Presidente Federale

1.3. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 3 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 3 Settembre 2018, nei confronti del Sig. Stefano RIZZO (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. RIZZO la sanzione della squalifica per anni 12 (dodici) a decorrere dal 3 Settembre 2018 e con scadenza al 2 Settembre 2030.

1.4. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 3 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 3 Settembre 2018, nei confronti della Sig.ra Alessandra RIZZO (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra RIZZO la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro) a decorrere dal 3 Settembre 2018 e con scadenza al 2 Settembre 2022.

1.5. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 4 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 4 Settembre 2018, nei confronti del Sig. Alessio FATALI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. FATALI la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro) a decorrere dal 3 Settembre 2018 e con scadenza al 2 Settembre 2022.

1.6. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 4 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 3 Settembre 2018, nei confronti della Sig.ra Laura ZITELLI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra ZITELLI la sanzione della squalifica per anni 5 (cinque) a decorrere dal 3 Settembre 2018 e con scadenza al 2 Settembre 2023.

2. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2018 - 2019

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2018/2019. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Maggio 2018, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2018/2019, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999 e 1° Gennaio 2000. Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1998 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1998. Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

DISPOSIZIONI RISERVATE ALLE TESTATE GIORNALISTICHE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA S.S. 2018/2019

Si allegano al presente Comunicato Ufficiali le circolari n. 6 (Convenzione LND-USSI), 7 (rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca nella stagione sportiva 2018/2019) e 8 (rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019).

Si rammenta l'obbligo da parte delle testate giornalistiche ad osservare scrupolosamente le disposizioni della LND in materia. Nella fattispecie, le testate giornalistiche che intendono avvalersi dei propri diritti per i campionati regionali della s.s. 2018/2019 devono obbligatoriamente firmare per accettazione il regolamento contenuto nella circolare n. 7 per *“l'esercizio della cronaca sportiva in relazione alle competizioni organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti”* ed inviare il medesimo all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del C.R. Puglia LND (comitatoregionalepugliaLnd@pec.it).

Il Comitato Regionale provvederà a pubblicare di volta in volta sui propri Comunicati Ufficiali, nel corso della stagione sportiva, l'elenco delle testate giornalistiche autorizzate. Le Società sportive sono invitate a vigilare sull'osservanza delle disposizioni riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2018/2019.

ELENCO TESTATE GIORNALISTICHE AUTORIZZATE

- ANTENNA SUD (CANALE 85 SRL – Gruppo Domenico Distante)
- STUDIO 100 TV (MASTERMEDIA CLUB SRL)
- TELESVEVA (SO.G.E.P. SRL)

AUTORIZZAZIONE GARA AMICHEVOLE

**Oggetto: Amichevole Nazionale A.C. MILAN vs SSD LECCE SOCCER ACADEMY del
6/9/2018 ore 16.15**

La F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico, esaminata la richiesta inviata, approva, lo svolgimento della gara in oggetto.

La disputa della gara non deve creare difficoltà allo svolgimento dell'attività Ufficiale Federale. In caso contrario, precedenza all'attività ufficiale.

ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. FUTURA MONETRONI MADARO FRANCESCO PIO nato 23/12/2002

2.2.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1 LUGLIO 2018)

******OMISSIS******

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola

3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/19 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della deroga è rimessa alle autonome

determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

******OMISSIS******

2.1.2. SQUALIFICHE RESIDUE DEI CALCIATORI

Si invitano tutte le Società Dipendenti iscritte ai Campionati Regionali a verificare attentamente la posizione dei propri calciatori tesserati in relazione alle squalifiche residue, da scontare con l'inizio dell'attività agonistica relativa alla stagione sportiva 2018 - 2019.

La presente nota viene pubblicata nell'interesse delle Società Dipendenti, al fine di evitare ulteriori ripercussioni con la giustizia sportiva.

STRALCIO ART. 22 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

[...] Esecuzione delle sanzioni

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta

la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni

ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.

10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo, salva l'adozione di un provvedimento di sospensione, su richiesta del reclamante.

MODALITÀ DI INGRESSO IN CAMPO PER I TECNICI

Il Comitato Regionale Puglia – LND, d'intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società Dipendenti che, in attesa di ricevere il tesserino rilasciato dal Centro Tecnico di Coverciano, l'ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito – all'atto del riconoscimento da parte degli arbitri – solo previa esibizione della richiesta di tesseramento inviata al Centro Tecnico Federale o al C.R.

Puglia – LND per mezzo posta, corredata da una copia della raccomandata e da un documento di riconoscimento. L'accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni.

RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO

Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento.

Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.

DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F.:

Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

SITO INTERNET DEL COMITATO

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

www.lnd.it

www.lndpuglia.it

RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Si ritiene utile ricordare alle Società dipendenti che le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata.

Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 30 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

"I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.", (corredate della dichiarazione di accettazione della Società avversaria interessata alla gara).

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI ARBITRI E DEGLI ASSISTENTI (GUARDALINEE) RESPONSABILITÀ' DELLE SOCIETÀ'

Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si ritiene utile riportare, qui di seguito quanto previsto dalla circolare dell'A.I.A. n. 726 del 26/09/1991, tuttora in vigore, relativa alla consegna delle chiavi della autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

Gli arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare, al Dirigente responsabile della società ospitante, il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi dell'autovettura.

In tal contesto è fatto obbligo al Dirigente incaricato dalla Società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando, per iscritto, eventuali danni preesistenti.

Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'Arbitro o dei suoi Assistenti farli constatare al responsabile della Società ospitante, denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità), e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione.

Per quanto riguarda la sottrazione - dallo spogliatoio arbitrale - di denaro, oggetti preziosi, documenti personali, telefonini cellulari, che in alcune occasioni si è già verificata durante la disputa di partite, le Società saranno ritenute responsabili soltanto se i valori saranno stati preventivamente consegnati, da parte dell'Arbitro e dei suoi Assistenti, al Dirigente della squadra ospitante addetto all'Arbitro.

DISPUTA GARE IN NOTTURNA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 7 Agosto 2018, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

"TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI" (ART. 72 DELLE N.O.I.F.)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. TITOLO IV.

DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO

ART. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente.

4. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito per le società apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, due diversi appositi recanti il marchio di uno o più sponsor istituzionali della Lega, di cui uno sulla manica della maglia e l'altro su ciascun calzettone indossati da ogni giocatore.

IN MERITO SI RIPORTA INTEGRALMENTE L'ART. 19 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

******OMISSIS******

19) MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2018-2019, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

******OMISSIS******

"SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI" (ART. 74 DELLE N.O.I.F.)

**Art. 74
Sostituzione dei calciatori/calciatrici**

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe professionistiche, nonché nelle gare di campionato di Serie A femminile e nelle gare di altre manifestazioni, dove partecipano squadre di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
4. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo.
6. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.
7. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

RICHIESTE TELEFONICHE A DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL C.R. PUGLIA L.N.D. CIRCA INTERPRETAZIONE NORME REGOLAMENTARI

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società per quanto attiene le frequenti richieste telefoniche a dipendenti e collaboratori circa la interpretazione delle Norme Regolamentari vigenti, per comunicare che le risposte date non possono essere vincolanti e pertanto ufficialmente prive di validità.

Si consiglia pertanto alle Società interessate di formulare per iscritto, alla Segreteria del Comitato Regionale, eventuali quesiti o interpretazioni, ai quali verrà data risposta, precisando che la stessa non impegnerà le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva i quali operano in piena autonomia di giudizio.

In ottemperanza alla vigente normativa della Legge in oggetto si invitano i Signori Presidenti e Dirigenti delle Società dipendenti ad evitare di richiedere telefonicamente notizie sulla posizione di tesseramento di calciatori, situazioni contabili, composizione dei Consigli Direttivi della propria o altre Società, in quanto il Personale Dipendente non fornirà alcuna notizia in merito.

Eventuali esposti o quesiti relativi ad argomenti di natura tecnica, organizzativa e disciplinare dovranno essere formulati per iscritto ed inviati alla Segreteria dei Comitato Regionale che provvederà al riscontro a norma di Legge.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

“Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.”.

Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la documentazione inviata con firma elettronica, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F..

TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

ART. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

..... OMISSIS

3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma

3 bis per il campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..

..... OMISSIS

Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale "Dirigente Ufficiale".

Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d'identità del singolo dirigente.

Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di identità e da copia dell'organigramma societario.

Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere "Dirigente Ufficiale" per consentire all'ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

- b) un medico sociale;
- c) **un allenatore** ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;
- d) i calciatori di riserva.

3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione

Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

ASSISTENZA MEDICA

E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Regionali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.

Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate.

REGOLARIZZAZIONE PREMI DI PREPARAZIONE

L'Art. 96 punto 1) delle N.O.I.F., prevede che le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti devono regolarizzare il premio di preparazione, dovuto alle Società cedenti il calciatore.

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati:

LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI		COEFF.TOTALE Società
		penultima società	ultima società	
Dilettanti	3 Categoria	0,40	0,60	1
	2	0,80	1,20	2
	1	1,30	1,70	3
	Promozione	1,70	2,30	4
	Eccellenza	2,00	3,00	5
	Nazionale Dil.	2,50	3,50	6
Tra Calcio Femminile	Provinciale	0	0	0
	Regionale	0,40	0,60	1
	Nazionale B	1,30	1,70	3
	Nazionale A	1,70	2,30	4
Tra Calcio a 5	Provinciale	0	0	0
	Regionale	0,2	0,6	0,8
	Nazionale B	0,3	0,7	1
	Femminile	0,5	1,0	1,5
	Nazionale A2	0,6	1,4	2
	Nazionale A	1,0	2,0	3
Professionisti	Divisione Unica Lega Pro	4,50	6,50	11
	B	6,50	8,50	15
	A	7,50	10,50	18

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d’intesa con i Vice- Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall’inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI

Avvertenze importanti per le società in ordine alle procedure di preannuncio telegrafico di reclamo ed all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta di forza pubblica

Si invitano le Società, ad evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, che il preannuncio telegrafico di reclamo va inoltrato esclusivamente all'organo di Giustizia Sportiva competente - (Giudice Sportivo 1° Grado).

1. La inosservanza comporterà la preclusione dell'esame del merito con la declaratoria di inammissibilità.

2. In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate (così come si è verificato in più occasioni), le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica.

Pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

COMUNICAZIONI PROVINCIALI

RIUNIONE PROGRAMMATICA SULLE ATTIVITA' DI BASE 2018/2019

Si è svolta Lunedì 3 settembre 2018, alle ore 18:00, presso la Sala Riunioni del Centro Sportivo Scuola Calcio SALENTO ACADEMY LECCE in Villa Convento, una riunione programmatica sulle Attività di Base.

Detta riunione si è svolta alla presenza del Prof. Antonello Quarto - Coordinatore Regionale SGS, della Responsabile Regionale Calcio Femminile Dott.ssa Roberta Miranda, del Responsabile Provinciale A. B. Prof. Cesario Manco.

Per la Delegazione di Lecce era presente il Segretario Francesco Basurto.

Ha preso la parola il Prof. Antonello Quarto che, dopo il saluto di benvenuto, ha presentato il nuovo responsabile Tecnico del Centro Federale Territoriale di Parabita, Tommaso De Giorgi, subentrato a Simone Greco.

Il Prof. Antonello Quarto ha ricordato che ad un anno dalla nascita, il CFT ha svolto scrupolosamente un programma nato in Italia nell'ambito della valorizzazione e dello sviluppo del calcio giovanile, fortemente voluto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico, avviando così un programma ed un progetto innovativo che sarà in grado di coinvolgere migliaia tra ragazzi e ragazze di tutto il Paese e creare una forte sinergia tra i tecnici e le società del territorio e la struttura federale.

I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni, al fine di definire un indirizzo formativo ed educativo centrale, avere un monitoraggio tecnico e sociale dell'intero territorio italiano, tutelare il talento dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato che supporti lo sviluppo delle potenzialità dei giovani.

La dottoressa Miranda ha acceso un vivace dibattito tra le società intervenute, rendendosi disponibile a risolvere, qualora le società ne avessero bisogno, tutte le difficoltà che le stesse incontreranno ad operare in detto campo.

Successivamente ha preso la parola il Responsabile Provinciale Cesario Manco, il quale, utilizzando anche un supporto visivo, ha iniziato ad illustrare le novità riguardanti il comunicato n.1 del SGS, in particolare sulla nascita e conferma delle Scuole Calcio "Elite", Scuole Calcio e Centri Calciistici di Base, sulle fasce d'età per ogni categoria, i tesseramenti in base ai limiti d'età, le attività di categoria, la qualifica per la conduzione tecnica delle squadre, auto-arbitraggio, l'elenco per ogni singola squadra iscritta, la figura del Dirigente arbitro, le Green card, tutela della salute, infrazioni.

Ha inoltre comunicato che a partire dal mese di Ottobre verrà fatta una riunione con cadenza MENSILE con il Responsabile Tecnico di OGNI società. Lo scopo di tale riunione è quello di discutere insieme delle problematiche che emergono durante la stagione."

SOCIETA' PARTECIPANTI -22- :

APD S.P. AZZURRA TREPUZZI - ASD ANTONIO CATAMO VEGLIE - ASD ATLETICO COPERTINO - ASD BIRBANTELLI - ASD CALIMERA - ASD EUROPA SPORT NARDO' - ASD FABRIZIO MICCOLI - ASD FUTURA MONTERONI - ASD GOLEADOR MELENDUGNO - ASD LECCE SOCCER ACADEMY - ASD ORATORIO DON PASQUALE - ASD ROSSONERI PARADISE - ASD SALENTO ACADEMY LECCE - ASD SALENTO WOMEN SOCCER - ASD SALESIANI LECCE - ASD SCUOLA CALCIO LIZZANELLO - ASD SOCCER GREEN SURBO -

ASD SPORTING CLUB LECCE - ASD STERNATIA - GROTTCELLA COPERTINO - PGS LUPIAE LECCE - U.S. BORGO PACE.

SI RINGRAZIA L' ASD SALENTO ACADEMY LECCE PER L'OSPITALITA' CONCESSA METTENDO A DISPOSIZIONE LA SALA RIUNIONI.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI PROVINCIALI

Sono aperte le iscrizioni ai seguenti campionati giovanili provinciali:

- ALLIEVI UNDER 17;
- GIOVANISSIMI UNDER 15;
- ESORDIENTI 9v9 1° ANNO 11 ANNI AUT.;
- ESORDIENTI 9v9 11-12 ANNI AUT.;
- PULCINI 7v7 1° ANNO AUT.;
- PULCINI 7v7 MISTI AUT.;
- PRIMI CALCI AUT.;
- PICCOLI AMICI AUT.

Per l'iscrizione, le società seguire le seguenti procedure:

- 1) Compilazione dati anagrafici societari e conferma;
- 2) Compilazione organigramma, con indicazione di rappresentante legale e delegati alla firma;
- 3) Accredito dei delegati alla firma alla procedura della firma elettronica;
- 4) Compilazione delle iscrizioni dei campionati prescelti;
- 5) Conferma del "Riepilogo costi", in cui sono indicati i costi da sostenere per le iscrizioni ai campionati (Tassa di iscrizione + adesione SGS + saldo a debito/-saldo a credito);
- 6) Stampa dei documenti con firma elettronica;
- 7) Firma olografa su tutti i documenti e timbro;
- 8) Scansione di ogni foglio singolarmente e caricamento nel portale mediante procedura di firma elettronica.

LA SCADENZA PER LE ISCRIZIONI ONLINE E' FISSATA IMPROROGABILMENTE PER GIOVEDI' 27 SETTEMBRE 2018.

ALLE SOCIETA' SARA' CONCESSO L'ULTERIORE TERMINE FINO AL **4 OTTOBRE 2018** PER SISTEMARE LA MODULISTICA NEL MENU' FIRMA ELETTRONICA, E PER COMPLETARE GLI ORGANICI, AVENDO CURA DI TRASMETTERLI SQUADRA PER SQUADRA VIA MAIL ALL'INDIRIZZO **a.gianfreda@figc.it**.

Il pagamento dovrà avvenire necessariamente con bonifico mediante ricarica portafoglio al seguente IBAN:

**F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
BANCA POPOLARE DI BARI Viale Papa Giovanni XXIII 131
IBAN: IT77H0542404007000001002299**

Causale: *matricola della società – richiesta ricarica portafoglio.*

Il pagamento potrà avvenire anche con le nuove modalità di ricarica elettronica, già esposte nei precedenti CC.UU. (MyBank, MAV Light, MAV Sisal, ecc.).

La società dovrà versare integralmente la somma che uscirà dal “*Riepilogo costi*” – *colonna di sinistra*.

La società dovrà inserire la ricarica nell’area società e procedere al pagamento e alla stampa della ricevuta in autonomia.

Successivamente la stessa ricevuta dovrà essere aggiunta mediante “GESTIONE ALLEGATI” dal menù riepilogo costi, scansionata in pdf e firmata elettronicamente.

Non saranno più accettati pagamenti in contanti effettuati in Delegazione, se non per pagamenti di ammende o effettuati in casi eccezionali.

**Pubblicato in Lecce ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Lecce il
giorno 6 SETTEMBRE 2018.**

**IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)**

**IL DELEGATO
(Luana De Mitri)**

